

Passivo fallimentare e crediti maturati da professionisti

Devono considerarsi privilegiati i crediti maturati da professionisti presso studi associati non tanto per il carattere intellettuale della prestazione fornita a terzi, quanto per una tutela specifica accordata a favore di una particolare categoria di creditori. Discutibile l'estensione della prelazione agli interessi legali maturati su tali somme.

**Sentenza Tribunale di Napoli, Sez. VII civ.,
10 luglio 2002,
Presidente Dacomo, Relatore Raffone**

Sussiste il carattere privilegiato del credito derivante da prestazioni di lavoro intellettuale quando le attività siano fornite nell'ambito dello svolgimento in forma associata, giacché quest'ultima è caratterizzata da un rapporto fiduciario tra il cliente e il singolo professionista nonché da un ristretto numero di professionisti. Anche gli interessi legali, a seguito dell'intervento modificativo dell'ordinamento dettato dalla sentenza della Corte costituzionale 28 maggio 2001, n. 162, devono ritenersi accompagnati da un credito di pari rango.

Con ricorso tempestivamente depositato il 14 febbraio 2000 e ritualmente notificato il 18 marzo 2000, lo studio associato Q. e M. di Genova proponeva tempestiva opposizione allo stato passivo del fallimento convenuto. In particolare, premesso che il proprio credito era stato ammesso, in chirografo, per 125.350.502 lire, lamentava il mancato riconoscimento del grado privilegiato richiesto e dei conseguenti interessi anche oltre la data del fallimento.

La causa era istruita, nella contumacia del fallimento convenuto, senza espletamento di attività istruttoria vertendosi in questione di puro diritto.

All'udienza del 2 aprile 2002, l'opponente concludeva come da verbale, formulando anche una subordinata richiesta relativa agli interessi richiesti, da riconoscersi in privilegio almeno nella parte maturata sino alla dichiarazione di fallimento.

Sulla scorta di tali conclusioni, la causa era riservata al collegio per la decisione.

Motivi della decisione

La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.

Preliminarmente deve rilevarsi la tempestività del deposito dell'atto di opposizione, effettuato il 12 settembre 2000. Infatti, risulta provato, come da verbale di causa del 12 luglio 2001, che l'opponente ha ricevuto la comunicazione di cui all'art. 97 legge fall. in data 31 luglio 2000. Non vertendosi nell'ambito di controversie di cui agli artt. 409 o 442 cod. proc. civ., al caso di specie si applica la previsione normativa in tema di sospensione dei termini feriali, non essendovi dubbio alcuno, fra l'altro, che il termine di 15 giorni di cui all'art. 98 legge fall. abbia natura processuale.

Tanto premesso, pare opportuno delineare il perimetro della presente opposizione che si fonda:

- 1) sul rivendicato, ma non riconosciuto, carattere privilegiato del credito azionato;
- 2) sul mancato riconoscimento degli interessi moratori, partecipati anch'essi del carattere privilegiato, maturati prima e dopo il fallimento, con la subordinata richiesta di riconoscimento almeno di quelli maturati precedentemente.

Per quanto concerne il punto 1), la cui positiva risoluzione è pregiudiziale rispetto a quanto dedotto *sub* 2), la questione in esame è strettamente correlata all'annosa vicenda dello svolgimento in forma associata di prestazioni di lavoro intellettuale, perlomeno di quelle riguardanti le materie indicate nell'abrogato art. 2 della legge n. 1815/1939. Come è noto, tale articolo, nel vietare l'esercizio in forma societaria di prestazioni professionali contabili, oggetto del presente giudizio, ne consentiva lo svolgimento nella forma dello studio associato, privo di soggettivi-

tà e capace di salvaguardare, con la necessaria indicazione dei suoi componenti, l'*intuitus personae* imprescindibilmente correlato alle prestazioni di lavoro intellettuale nelle materie indicate nel predetto art. 2.

È altrettanto noto che tale assetto è ormai interamente rivoluzionato non solo dall'intervenuta abrogazione del divieto appena ricordato ma, essenzialmente, dall'emergere, nell'ordinamento, di una molteplicità di ipotesi di esercizio legittimo di professionisti intellettuali in forma societaria (cfr., da ultimo, la legge n. 96/2001 sulle società fra avvocati).

Da quanto precede consegue che lo studio associato, oggi, si avvia a essere una forma residuale, ancorché legittima, di esercizio associato in cui più di altre forme è evidente il rapporto fiduciario tra il cliente e il singolo professionista, in cui, più che nelle società fra professionisti *tout court*, può ravvisarsi quel carattere personale che lega i soggetti del contratto.

Nel caso di specie, poi, è emerso che lo studio associato in esame si connota per un ristretto numero di professionisti.

Da ciò consegue anche la possibilità di conservare, in capo alla figura dello studio associato, la legittimazione processuale per la riscossione dei crediti dei professionisti che ne fanno parte. Legittimazione data per scontata dal G.D. in sede di formazione dello stato passivo, ma che pure appare negata da qualche sporadica pronuncia di merito.

A questo punto il discorso deve necessariamente intrecciarsi con la riflessione sul privilegio che accompagna il credito nascente dallo svolgimento delle attività in esame. Il ragionamento, è evidente, deve svolgersi avendo riguardo all'art. 2751-bis, introdotto con legge n. 426/1975. Non è certo questa la sede per affrontare il problema della natura tendenzialmente esponenziale della crescita, nell'ultimo scorcio del secolo passato, del numero di situazioni giuridiche soggettive da trattare in maniera privilegiata e differenziale. La dottrina non ha mancato di far rilevare come "l'esplosione" dei crediti privilegiati sia strettamente correlata al sovrastare della normazione speciale rispetto a quella generale, frutto di una realtà che vede un forte rilancio degli *status* rispetto all'uniformità delle situazioni di ogni singolo soggetto. Non a caso si è parlato, in epoca ormai non più recente, di "età della decodificazione".

Tirando le fila del discorso finora svolto può,

pertanto, concludersi nel ritenere il carattere privilegiato del credito derivante da prestazioni intellettuali fornite da professionisti riuniti in uno studio associato in cui, per il numero dei suoi componenti e per l'assenza di ingenti capitali a servizio dello svolgimento dell'incarico ricevuto, come pare essere nel caso di specie, non vi sia prova di un allontanamento dalla situazione prevista dall'art. 2751-bis, n. 2, cod. civ.

Il credito dell'opponente deve pertanto ritenersi assistito dal privilegio di cui alla norma appena citata.

Venendo, ora, al problema degli interessi moratori, richiesti e non riconosciuti, deve *in primis* rilevarsi che non è stata fornita alcuna prova dall'opponente della messa in mora della società poi fallita in relazione ai crediti dedotti nel presente giudizio. Non vi è prova, cioè, che la relativa lettera raccomandata (cfr. allegato n. 26 della documentazione contenuta nella domanda depositata *ex art.* 93 legge fall.) risulti spedita e affettivamente ricevuta dalla debitrice. In ogni caso, non vi è prova che il credito azionato fosse scaduto prima del fallimento.

Per quanto riguarda, invece, il corso degli interessi dopo il fallimento, sfugge evidentemente alla difesa dell'opponente, alla luce della lettura dei verbali di causa e delle note conclusive, che, nel corso del giudizio, il giudice delle leggi è intervenuto sulla questione del mancato richiamo, nell'art. 54, comma 3, legge fall., ai crediti privilegiati. La Corte costituzionale, infatti, proprio a seguito di ordinanza di rimessione di questo Tribunale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma che, di fatto, dava luogo a trattamenti differenziati in relazione alla stessa tipologia di crediti a seconda che questi fossero azionati nella procedura esecutiva concorsuale piuttosto che in quella individuale (Corte cost. 28 maggio 2001, n. 162, in *Foro It.*, 2001, I, pag. 2137), rimediando così a quella che illustre dottrina aveva definito una "svista" del legislatore. Svista consistente, appunto, nel mancato richiamo, oltre agli artt. 2788 e 2855 già indicati nell'art. 54, comma 3, legge fall., anche alla previsione di cui all'art. 2749 cod. civ.

A seguito di tale intervento modificativo dell'ordinamento preesistente (applicabile al caso di specie in quanto rapporto non definito, ancorché successivo all'approvazione dello stato passivo) il credito privilegiato dell'opponente deve ritenersi accompagnato, dalla data del fallimento, anche dagli interessi legali, di pari rango, nei limiti di cui al citato art. 2749 cod. civ.

IL COMMENTO

di **Cristina Mantelli**, *avvocato*
e **Alessandro Jazetti**, *magistrato*

La sentenza in esame tratta principalmente i temi del carattere privilegiato del credito riguardante prestazioni intellettuali e dell'estensione della prelazione agli interessi legali maturati, su detti crediti, dopo la dichiarazione di fallimento.

Carattere privilegiato del credito

In primis, viene analizzato il tema dello svolgimento in forma associata di prestazioni d'opera intellettuale. Il Tribunale di Napoli motiva e giustifica il perché sia stata riconosciuta, in capo alla figura dello studio associato, la possibilità di conservare la «legittimazione processuale per la riscossione di crediti dei professionisti che ne fanno parte». La figura dello studio associato, infatti, con la necessaria indicazione dei suoi componenti, appare capace di salvaguardare *l'intuitus personae* imprescindibilmente correlato alle prestazioni di lavoro intellettuale. Il Tribunale considera che - soprattutto dopo l'abrogazione dell'art. 2 della legge n. 1815/1939, che vietava l'esercizio in forma societaria di prestazioni professionali contabili, consentendone comunque lo svolgimento in forma associata - nel nostro ordinamento si è assistito all'emergere di una molteplicità di ipotesi di esercizio legittimo di professioni intellettuali in forma societaria.

Sulla base di tale analisi, stante anche il ristretto numero di professionisti che operano nello studio associato opponente, viene evidenziata l'accentuata morfologia personale del rapporto tra cliente e singolo professionista e, quindi, l'instaurarsi di un rapporto fiduciario tra i medesimi in grado di poter ricondurre il credito vantato al lavoro personale di uno dei professionisti associati nonché di poter così confermare a quest'ultimo la legittimazione processuale per la riscossione dei crediti. In secondo luogo, il Tribunale fa riferimento all'art. 2751-*bis*, n. 2, cod. civ. A tal proposito, pur criticando il numero sempre crescente di situazioni giuridiche soggettive trattate in maniera privilegiata e differenziale, non ritiene potersi negare che le attività svolte dai professionisti riuniti nello studio associato opponente (attività contabili) siano di tipo intellettuale e che il credito vantato debba pertanto ritenersi assistito dal privilegio, giacché non vi è alcuna prova di un allontanamento della situazione prevista dall'art. 2751-*bis*, n. 2, cod. civ.

È opportuno sottolineare che il riferimento, fatto dal Tribunale di Napoli, alla natura «intellettuale» delle prestazioni fornite dall'opponente non riveste importanza fondamentale al fine di stabilire il carattere privile-

giato del credito vantato. Infatti, la Corte costituzionale, con sentenza del 29 gennaio 1998, n. 1, aveva già dichiarato l'incostituzionalità dell'art. art. 2751-*bis*, n. 2, cod. civ., in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., «nella parte in cui riconosce il privilegio generale sui beni mobili ai crediti dei prestatori d'opera intellettuale e non anche a quelli, di uguale natura, dei prestatori d'opera non intellettuale».

Summatim, dalla più recente applicazione giurisprudenziale del diritto dei privilegi sembra, dunque, desumersi il deciso orientamento ad accordare tutela privilegiata alle situazioni creditizie non tanto in ragione della protezione di determinate tipologie di prestazioni, quanto al fine di garantire particolari categorie di creditori. Sotto questo profilo appare evidente lo spostamento dell'asse portante del sistema delle cause di prelazione dalle caratteristiche oggettive del rapporto obbligatorio alle qualità soggettive del creditore.

Interessi moratori

La sentenza in esame, affronta altresì il trattamento degli interessi sui crediti privilegiati.

Richiamando la sentenza della Corte costituzionale del 28 maggio 2001, n. 162 (il cui testo integrale con commento di Marinoni e Casciavilla

è pubblicato in *Diritto e Pratica delle Società* n. 14-15/2001, pag. 78), con cui la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 3, legge fall. nella parte in cui non richiama, ai fini dell'estensione del diritto di prelazione agli interessi, l'art. 2749 cod. civ., ha espressamente statuito che il credito privilegiato dell'opponente deve ritenersi accompagnato, dalla data del fallimento, anche degli interessi legali, di pari rango, nei limiti di cui al citato art. 2749 cod. civ.

È da segnalare che la citata sentenza n. 162/2001, cui il Tribunale di Napoli fa riferimento, ha travolto un consolidato indirizzo giurisprudenziale che, in aperto contrasto con la posizione assunta dalla dottrina, sosteneva l'inapplicabilità dell'art. 2749 cod. civ. all'esecuzione concorsuale, riconoscendo natura (solo) chirografaria agli interessi maturati successivamente al fallimento sui crediti privilegiati.

Infatti, l'art. 54 legge fall., richiamando solo gli artt. 2788 e 2855 cod. civ., estendeva il diritto di prelazione ai soli interessi sui crediti pignorati e ipotecari, negandolo per gli interessi sui crediti privilegiati. Secondo la Corte costituzionale, tale norma dava luogo ad una ingiustificata «disparità di trattamento a danno dei creditori privilegiati in sede di esecuzione concorsuale rispetto ai creditori privilegiati ai quali, agendo in sede di esecuzione individuale, l'art. 2749 cod. civ. si applica».

La Corte, con una motivazio-

ne composta di poche righe dissolve una contraria giurisprudenza ultradecennale e propri precedenti interventi emessi fra il 1989 e il 1994. Il mutato atteggiamento del giudice delle leggi se, da un lato, ha suscitato approvazione in quella parte della dottrina che considerava il mancato richiamo dell'art. 2749 cod. civ. una "svista" del legislatore (cfr. Del Vecchio, in *Dir. Fall.*, 2001, II) è stato oggetto di molteplici critiche.

Considerazioni conclusive

La conclusione cui la Corte è giunta non appare convincente poiché «sarebbe fondata su di un presupposto assolutamente non pacifico, e cioè la pretesa parificazione della posizione sostanziale del creditore nelle due diverse forme di esecuzione». L'ambito fallimentare non comporterebbe un'automatica trasposizione dei principi civilistici e processualcivilistici: in tale ottica, la disparità di trattamento tra il creditore che agisce in sede individuale rispetto a quello che agisce in sede concorsuale «ben potrebbe trovare una sua giustificazione proprio nella diversa prospettiva da cui muove la disciplina fallimentare» (cfr. Fabrizio Pasi, in *Fallimento*, 2001). Inoltre, si mette in evidenza il pericolo che, «avendo il giudice delle leggi tracciato detta equiparazione tra le due esecuzioni, questa debba essere completata». La Corte potrebbe, dunque, trovarsi «di fronte all'alternativa di smantellare l'intero sistema

fallimentare del trattamento degli interessi», oppure di mantenerlo facendo leva sulle ragioni di concorsualità che lo giustificano, contraddicendo, così, le motivazioni espresse nella pronuncia n. 162/2001.

Secondo altri, la decisione della Corte «lascerebbe aperti non pochi dubbi in ordine alla possibilità di riconoscere, in sede di riparto, il privilegio sugli interessi postfallimentari maturati su crediti privilegiati già ammessi al passivo» (cfr. Federica Commisso, in *Giur. Comm.*, 2001, II). Pacifica, a tal proposito, è l'ammissibilità dell'estensione al passivo privilegiato degli interessi vantati dai creditori che, con opposizione ex art. 98 legge fall., chiedono l'ammissione in via privilegiata di interessi su crediti già ammessi al passivo in via chirografaria (cfr. Giuseppe Bozza, in *Fallimento*, 2001).

Da ultimo, si evidenzia come tale decisione certamente determinerà effetti considerevoli anche sotto l'aspetto prettamente economico, giacché solo riferendosi ai crediti dell'Amministrazione finanziaria si può immaginare quali potranno esserne le ripercussioni. Specialmente poi se si considera che proprio negli ultimi anni, dopo una lunga resistenza, con la circolare del Ministero delle Finanze n. 202/E del 14 ottobre 1999 (cfr. il testo integrale del provvedimento in *Diritto e Pratica delle Società* n. 20/1999, pag. 95) quest'ultima si era finalmente adeguata all'indirizzo della Corte precedente appostando gli interessi al chirografo. ■